
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo Civile Telematico: l'importante è che l'atto sia riconoscibile, indipendentemente dalla forma telematica o cartacea.

L'atto di riassunzione, ove non rispondente al modello legale per difetto di forma (cartacea anziché telematica), è nullo e non tout court inammissibile o tamquam non esset. Per essere giudicato inammissibile, esso dovrebbe talmente differire dal modello legale da non essere riconoscibile come atto di costituzione; essere, per così dire, giuridicamente inesistente.

Tribunale di Arezzo, sentenza del 19.04.2016, n. 487

...omisiss...

La curatela eccepisce che il ricorso in riassunzione è inesistente o inammissibile, perché depositata in forma cartacea anziché telematicamente, e che, dunque, la riassunzione è tardiva e il giudizio è estinto.

Non si può concordare.

Il giudice reputa che l'atto di riassunzione, ove non rispondente al modello legale per difetto di forma (cartacea anziché telematica), sia nullo e non tout court inammissibile o tamquam non esset. Per essere giudicato inammissibile, esso dovrebbe talmente differire dal modello legale da non essere riconoscibile come atto di costituzione; essere, per così dire, giuridicamente inesistente, mentre in questo caso, fermo che tutti i requisiti della riassunzione sussistono (il contenuto del ricorso è conforme a quello che deve essere), si dibatte se la trasmissione per via cartacea, in luogo del deposito in cancelleria telematica, sia idonea a perfezionare la riassunzione. L'atto in esame, dunque, è sì riconoscibile come atto riassuntivo, ma lo si ritiene imperfetto per violazione delle norme che regolano le modalità del suo deposito: una questione che, allora, non può che essere inquadrata sotto la specie delle nullità, non riuscendo, altrimenti, il giudice a collocare la censura mossa da parte opposta sotto altra figura processuale, preso atto che, per quanto consti, non esiste una esplicita sanzione di inammissibilità per quel tipo di atto nella materia che ci occupa.

E allora non v'è dubbio alcuno che si è prodotta la sanatoria di cui all'art. 156 co. 3^o c.p.c.: perché la cancelleria ha accettato il ricorso in riassunzione, che, per il resto, aveva tutti i requisiti per valere come tale. Riassumere il giudizio significa manifestare al giudice la volontà di voler proseguire il processo interrotto: e ciò, pur se in via cartacea, è un obiettivo raggiunto.

La piena costituzione della curatela, con difese anche di merito, è poi ulteriore conferma che l'atto ha raggiunto ogni scopo cui è predisposto.

Non compete al giudice farsi carico di argomenti di sistema, sicché non si ritiene di dover rispondere alla questione che ipotizza la curatela per il caso, invero forse iperbolico, in cui tutti gli avvocati eludano il PCT continuando a effettuare depositi cartacei.

L'eccezione di estinzione, siccome esclusivamente collegata all'inesistenza o inefficacia del ricorso in riassunzione, va esclusa.

Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono tardive, perché formulate dalla curatela, che a tutti gli effetti subentra in un processo già in corso, per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fra l'altro, la curatela, in ogni caso, non ha formulato istanza di remissione in termini ex art. 153 cpv c.p.c.

L'opponente ha dimostrato per documenti (doc. 9) che fra le parti è stata svolta ATP (n. 3705/12 r.g.), nella quale l'opposta restò contumace, che ha accertato vizi attribuibili a Global per E 43.756,00.

Inoltre, l'opponente ha pure dimostrato (doc. 10) che è stata citata in giudizio dal Condominio ssssss per vizi per i quali ha chiamato in causa, in manleva, la casa

È pertanto macroscopico l'inadempimento di Global e la giustificazione, ex art. 1460 c.c., del mancato pagamento della società opponente.

È appena il caso di aggiungere che nel giudizio ex art. 645 c.p.c. spetta al creditore opposto fornire la prova del credito e che, qualora - come in questo caso - il debitore formuli eccezione ex art. 1460 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione, rispetto alla quale

quella pretesa è legata da sinallagma (Cass. sez. un. civ. 13533/01 e succ. conf.).

Le spese sono a carico della soccombente, con liquidazione che, in difetto di nota, segue nel dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Arezzo, sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa istanza, anche istruttoria, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1850/14 emesso dal Tribunale di Arezzo il 20.11.2014;
2. rigetta la domanda proposta dalla curatela del fallimento aaaaaaaa s.c.a.r.l. nei confronti di aal.;
3. condanna il fallimento aaa in persona del curatore pro tempore, a rimborsare a dada Iniziative aaaaaaaa le spese processuali, che liquida in complessivi E 7.254,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.a.p. e i.v.a. di legge.

Arezzo, 19 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 19/04/2016